

## ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005

### (ART. 7 DEL CCNI DEL 25.6.2004)

*a cura di Libero Tassella, 1/7/2004*

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 23 del CCNI del 27.1.2004, fermo restando che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado precede quella dei titolari tra gradi diversi, per i seguenti motivi:

- **ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;**
- **ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;**
- **gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.**

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di docente di prima nomina tale s'intende il docente nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

In base a quanto disposto nell'art.2 comma 2 del CCNI del 27.01.2004, può partecipare all'assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati in precedenza tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l'a.s. 2004/2005, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell'anno scolastico 2003/2004.

In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie( Allegato 2)

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre 2004 ). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre 2004

Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.

Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'art. 9 del CCNI del 27.1.2004 e dall'art. 4 dell'OM n. 9 del 28.1.2004 (**vedi modulistica**).

**Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.**

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

Di seguito riportiamo la tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente con le relative note.

La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 9 del CCNI del 25.6.2004.

Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2004/2005.

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3) e ai minorati o inabili affidati (6)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	Punti 6

#### NOTE ALLA TABELLA.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000

1. il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
2. l'inabilità deve essere totale e permanente.

3. si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
4. l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
5. la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
  - a. figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
  - b. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
  - c. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
6. Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.